



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 8 novembre 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario - relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'articolo 148-bis, comma 3, del - d.lgs. 267/2000, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'articolo 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 14/2023/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 34/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2023, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Riese Pio X (TV) ed in particolare:

- questionario sul rendiconto relativo all'esercizio 2021 di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'organo di revisione relativi al rendiconto, di cui all'articolo 1, comma 166, della legge n. 266/2005;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Riese Pio X sul bilancio di previsione 2021-2023 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2021 ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot. Cdc n. 8750 del 9.10.2023), riscontrato dall'Ente e dall'organo di revisione con nota acquisita al prot. Cdc n. 9199 del 16.10.2023.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2021-2023, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'articolo 162 del d.lgs. n. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2021, in base alle modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° agosto 2019, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, sono così rappresentati:

Rendiconto 2021	
Risultato di competenza di parte Corrente¹ (O1=G+H+I-L+M)	708.615,82
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	67.109,90
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	40.165,58
Saldo delle partite finanziarie	0,00
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	708.615,82
Equilibrio di competenza O2 al netto del saldo negativo partite finanziarie	67.109,90
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	180.617,47
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	180.617,47
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	180.617,47
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	889.233,29
W2) Equilibrio di bilancio	247.727,37
W3) Equilibrio complessivo	220.783,05

¹ ex art. 162, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL)

Fonte: elaborazione Corte dei conti – schemi bilancio BDAP, dati rendiconto 2021

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		Rendiconto 2021
Fondo cassa al 31/12/es. n	(+)	5.809.840,69
Totale residui attivi	(+)	1.310.282,71
Totale residui passivi	(-)	2.939.820,97
FPV in spesa di parte corrente	(-)	106.941,75
FPV in spesa di parte capitale	(-)	2.772.616,15
FPV in spesa per attività finanziarie	(-)	0,00
Risultato contabile di amministrazione	(=)	1.300.744,53
Totale accantonamenti	(-)	348.124,30
<i>di cui: FCDE</i>		270.374,30
<i>di cui: Fondo anticipazioni di liquidità</i>		
<i>di cui: Fondo contenzioso</i>		50.000
<i>di cui: Fondo perdite partecipate</i>		
<i>di cui: Altri accantonamenti</i>		27.750
Totale parte vincolata	(-)	666.219,95
Totale parte destinata agli investimenti	(-)	194.331,54
Totale parte libera (avanzo)	(-)	92.068,74

Fonte – schemi di bilancio BDAP, rendiconto 2021 a seguito delle risultanze della Certificazione Covid- 19

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

RENDICONTO 2021			
Titoli	Accertamenti	Riscossioni	Incidenza
	(a)	(b)	b/a
Titolo 1 RR (Residui)	403.609,99	109.313,38	27,08%
Titolo 1 CP (Competenza)	2.638.225,15	2.544.692,11	96,45%
Titolo 3 RR (Residui)	65.599,78	54.700,61	83,39%
Titolo 3 CP (Competenza)	608.471,53	573.911,48	94,32%

SITUAZIONE DI CASSA 2021

	Rendiconto 2021
Fondo cassa finale	5.809.840,69
Anticipazione di tesoreria	----
Cassa vincolata	770.000,00
Indice tempestività dei pagamenti (giorni)	- 22,76

INDEBITAMENTO

	2021
Debito complessivo a fine anno	1.133.540,00

L'Ente dichiara di non aver in essere contratti relativi a strumenti di finanza derivata, garanzie (quali fidejussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati o a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati.

DIRITTO

L'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che “*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*”. Tale relazione (nel prosieguo “questionario”) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/23, e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

L'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'articolo 148-bis (intitolato “*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti*”).

locali”), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'articolo 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'articolo 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (articoli 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'articolo 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle

autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame è stata privilegiata l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Riese Pio X si rilevano i seguenti profili.

Gestione dei residui

In sede istruttoria sono stati rilevati:

- a) uno stock di residui attivi pari a euro 1.310.282,71 (residui passivi corrispondenti a euro 2.939.820,97);
- b) una modesta percentuale di riscossione in conto residui ai titoli I (27,08%) e IV (17,22%), con la permanenza di partite datate rispettivamente pari a euro 261.437,21 ed a euro 287.212,59.

In risposta alla nota istruttoria il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato quanto segue: *“Residui attivi titolo I (IMU e TASI) In ordine allo stock dei residui accumulati si evidenzia che nel periodo 8 marzo 2020 – 31.08.2021 l'attività di riscossione coattiva dei tributi comunali è stata sospesa a causa dello stato di emergenza Covid-19 (art. 68 del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 e successive modifiche, che ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021). Tale sospensione ha comportato indubbiamente un accumulo dei residui da accertamenti, che si aggiunge alle difficoltà dell'ente nell'attività di recupero coattivo delle somme non versate dai contribuenti dovute al periodo di emergenza sanitaria, alla crisi energetica e al rincaro dei prezzi tuttora in atto, che vanno a gravare su imprese e famiglie. In sede di rendicontazione sarà valutato il diritto di mantenimento dei residui secondo i principi in materia di armonizzazione contabile. Residui attivi titolo IV € 192.820,75 trattasi di contributo regionale in c/capitale incassato in data 17.02.2022 € 94.391,84 trattasi di contributi statali in c/capitale a rendicontazione, parzialmente incassati nel 2022 (€ 40.500,00) e nel 2023 (alla data attuale ulteriori € 45.000,00)”*.

Il Collegio, al riguardo, invita il Comune ad adottare ogni più opportuna azione al fine di migliorare la riscossione dei residui attivi e rammenta in particolare quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, secondo cui *“al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento [...] Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le*

spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. [...] Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.

Il riaccertamento ordinario dei residui costituisce dunque un'operazione che deve essere circondata da particolari cautele, in cui il criterio-guida deve rinvenirsi nella necessità di conservare tra i residui attivi o passivi le posizioni costituenti crediti o debiti civilistici per l'ente locale, eliminando i residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate; la Sezione pertanto richiama i singoli responsabili delle relative entrate ad effettuare con la massima attenzione e diligenza il riaccertamento ordinario dei residui.

Fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2021-2023.

Si rileva la mancata valorizzazione, nel bilancio di previsione, dei FPV di entrata e di spesa, sia di parte corrente che di parte capitale.

La Sezione, richiama l'Ente alla pedissequa osservanza delle disposizioni dettate in materia dal d.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento alle procedure contabili descritte negli esempi n. 2, 3/a e 3/b dell'allegato 4/2 al medesimo decreto.

Si raccomanda altresì il rispetto del disposto di cui all'allegato 4/2, punto 5.3.1, al d.lgs. n. 118/2011, secondo il quale *“le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare”.*

La Sezione rammenta, infine, che il fondo pluriennale vincolato costituisce uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, finalizzato ad evidenziare con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste.

In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa, che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati (cfr. Allegato 4/2, punto 5.4.4, al D. lgs n. 118/2011).

Risultato di amministrazione

Parte vincolata e libera.

In sede istruttoria si è rilevato, ai fini della verifica della regolare applicazione dell'avanzo nei limiti delle risultanze dell'esercizio precedente, che la composizione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, a invarianza della consistenza complessiva pari a euro 955.608,30, presenta dei disallineamenti, che comportano una diversa quantificazione delle componenti del risultato contabile di amministrazione e, in particolare, un incremento della parte libera.

Dall'esame dei prospetti n. 11 All. a) *Risultato contabile di Amministrazione*, n. 13 All. a2) *Elenco risorse vincolate degli schemi di bilancio* della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, inerenti al rendiconto 2020, nonché delle deliberazioni del Consiglio comunale di approvazione dei rendiconti 2020 e 2021 (n. 12 del 18.05.2021 e n. 16 del 31.05.2022), emergono i valori della parte vincolata pari a euro 381.844,75 e della parte libera pari a euro 161.306,05; diversamente, al *Punto 1. Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio* (cfr. pg. 23 del questionario del rendiconto 2021- Risultato contabile di amministrazione 2020), è rinvenibile un valore inferiore della parte vincolata (euro 317.878,79), e della parte libera (euro 225.272,01), con conseguente aumento di quest'ultima (per un importo pari a euro 63.965,96).

L'organo di revisione ha affermato al riguardo a pagina 24 del questionario che *“con riferimento alla composizione dell'avanzo di amministrazione 2020 applicato al bilancio 2021, si precisa che la quota vincolata per risorse non utilizzate del fondo funzioni fondamentali nell'avanzo 2020 in sede di rendiconto è di € 350.000 e che, in base alle risultanze della certificazione Covid-19, è stato svincolato l'importo di € 63.965,96 destinato ad incremento della quota di avanzo disponibile”*.

Il Sindaco e l'organo di revisione, in risposta a nota istruttoria, hanno trasmesso copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 11.11.2021, chiarendo che *“sulla base delle risultanze della certificazione relativa all'utilizzo del fondo funzioni fondamentali assegnato nell'anno 2020, l'importo definitivo da vincolare nel risultato di amministrazione 2020 è pari a € 286.034,04, anziché a € 350.000,00, come effettuato in sede di rendiconto 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18.05.2021. Lo svincolo dell'importo di € 63.965,96 da destinare ad incremento della quota di avanzo disponibile non ha comportato variazione del risultato finale complessivo e, di conseguenza, non essendo del tutto chiaro l'obbligo di aggiornamento della banca dati BDAP per tale fattispecie, non si è provveduto al nuovo invio. Tuttavia, a seguito della vs. nota, è stato effettuato in data odierna il caricamento dei dati aggiornati in BDAP”*.

I disallineamenti sopra evidenziati sono, dunque, conseguenti alle risultanze della certificazione Covid-19 riferita all'anno 2020, trasmessa dall'Ente alla Ragioneria generale dello Stato in data 28.05.2021, successivamente rispetto all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data 18.05.2021.

L'Ente ha proceduto successivamente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 11.11.2021, avente a oggetto *“Variazione al bilancio di previsione 2021-2023”*, allo svincolo di euro 63.965,96, relativi alle risorse del fondo funzioni fondamentali, destinando

tale somma all'incremento della quota di avanzo disponibile, a valere sul risultato di amministrazione 2020, rideterminata in euro 225.272,01, mentre la parte destinata ammonta a euro 286.034,04, come risulta dai dati di bilancio trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (cfr. prot. RGS 243710 del 16.10.2023).

La Sezione prende atto delle modifiche intervenute in BDAP, invitando l'Ente a procedere alla rettifica degli allegati al rendiconto 2020 ai sensi dell'art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), nonché alla modifica degli allegati relativi al rendiconto 2021 ed alla relativa trasmissione a BDAP (tenuto conto che le risorse vincolate al 1.1.2021 sono erroneamente quantificate in euro 381.844,75, anziché in euro 317.878,79, con le conseguenti ripercussioni sulla parte libera dell'avanzo), comunicandone l'esito alla Sezione entro 30 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione.

Parte destinata agli investimenti

Dall'analisi del prospetto n. 14 allegato a3) relativo all'*elenco delle risorse destinate* degli schemi di bilancio BDAP dell'esercizio 2020 e 2021, si rinviene altresì una discordanza tra l'ammontare complessivo della componente destinata agli investimenti al 31/12/2020 e il corrispettivo valore iscritto al 01/01/2021; il primo valore è pari a euro 81.563,92, il secondo è pari a euro 1.563,92, determinando una potenziale perdita di 80.000 euro, in relazione ai vincoli provenienti dall'esercizio precedente.

La Sezione ha chiesto chiarimenti in merito, tenuto conto delle ripercussioni della perdita di vincoli in esame sulla parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 e 2022 e il Sindaco e l'Organo di revisione, al riguardo, hanno affermato che *“con riferimento al dato riportato nell'allegato a3) relativo all'elenco delle risorse destinate dell'esercizio 2021, si evidenzia che l'importo di € 81.563,92 relativo alla quota di avanzo destinata a investimenti, nel corso dell'esercizio 2021 è stata applicata al bilancio 2021 per la somma di 80.000,00 determinando un residuo di € 1.563,92. L'importo di € 80.000,00 è stato ricompreso alla lett.B) del prospetto a3) anziché alla lett.A)”*.

Il Collegio prende atto dell'errore nella compilazione del prospetto di cui all'All.a3) *Elenco risorse destinate*, richiamando per il futuro l'Ente a porre la massima attenzione nella puntuale e corretta predisposizione dei documenti di bilancio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul bilancio di previsione per gli anni 2021/23 e sul rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Riese Pio X (TV), nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- raccomanda il pedissequo rispetto dell'Allegato 4/2, punti 5.3.1 e 5.4.4, al d.lgs. n. 118/2011, nonché degli esempi n. 2, 3/a e 3/b del medesimo Allegato, con riferimento al fondo pluriennale vincolato;
- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di accertamento e riscossione delle entrate; richiama altresì i singoli responsabili delle entrate ad effettuare con la massima attenzione e diligenza il riaccertamento ordinario dei residui;

- prende atto delle modifiche intervenute in BDAP con riferimento al rendiconto 2020, invitando l'Ente a procedere alla rettifica degli allegati al rendiconto ai sensi dell'art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), nonché alla modifica degli allegati relativi al rendiconto 2021 ed alla relativa trasmissione a BDAP, comunicandone l'esito alla Sezione entro 30 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione.
- richiama per il futuro l'Ente a porre la massima attenzione nella compilazione puntuale e corretta delle voci presenti nei documenti di bilancio.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Riese Pio X (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 8 novembre 2023.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Fedor Melatti

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 14 novembre 2023

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini